

CONVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005 N. 219 ART. 27 COMMI 2 E 3
TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" E
L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DI SANGUE (AVIS) PROVINCIALE DI
PALERMO

TRA

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di Maggio in Palermo l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo (di seguito anche AOUP), con sede legale in Palermo - Via del Vespro, 129 - cod. Fisc./P. IVA 05841790826 presso la quale insiste la Struttura Trasfusionale sita presso il presidio ospedaliero universitario del Policlinico di Palermo, in persona del suo legale rappresentante dott. Renato Li Donni, nato a Palermo il 27/01/1950, domiciliato per la carica presso la sede, abilitato alla sottoscrizione del presente atto,

E

L'Associazione Volontari Italiani del Sangue AVIS Provinciale di Palermo, Cod. Fisc. 97053250821 con sede legale in Palermo - Viale Regione Siciliana 246, cap. 90129 rappresentata dal presidente in carica Avv. Domenico Alfonzo nato a Geraci Siculo (PA) il 03/08/1967, domiciliato per la carica presso la sede, abilitato alla sottoscrizione del presente atto,

VISTO lo schema tipo di convenzione di cui al DA del 27 marzo 2013 e in attuazione dell'Accordo Stato - Regioni del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR)

convengono e stipulano quanto di seguito:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina la partecipazione alle attività trasfusionali ed il concorso ai fini istituzionali del SSR dell'Associazione indicata in epigrafe (di seguito Associazione) ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b, della legge 219/05 dell'art. 2 dell'Accordo Stato - Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 e dell'art. 2 del D. Lgs n. 261/07.

La presente convenzione viene finalizzata alla promozione della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e non remunerata del sangue e dei suoi componenti e a tal fine garantisce:

- a) la partecipazione dell'Associazione alla programmazione ed organizzazione locale delle attività trasfusionali in generale e dell'attività di raccolta;
- b) la promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima e non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- c) la promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
- d) la promozione dello sviluppo del volontariato del sangue e della sua rete associativa;
- e) il sostegno e lo sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e la definizione delle modalità di raccordo organizzativo col sistema trasfusionale regionale;
- f) il sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall'Associazione attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
- g) la promozione della tutela del donatore intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario garantendo ai donatori volontari uniformi condizioni di

- trattamento;
- h) la promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall'Associazione dei donatori;
 - i) l'inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle specifiche attività sanitarie regionali;
 - j) l'incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
 - k) la definizione dei criteri di finanziamento delle attività;
 - l) la definizione della durata validità modalità e operatività degli organismi di controllo.

Art. 2

Comitato locale di partecipazione

Presso l'AOUP, con l'obiettivo di assicurare la partecipazione dell'associazione allo sviluppo, alla programmazione e al monitoraggio dell'attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti, verrà istituito con apposito atto deliberativo e ai sensi dell'art. 4 del decreto assessoriale di riferimento, un Comitato locale di partecipazione (CLP) composto da:

- a) il direttore sanitario dell'AOUP o suo delegato;
- b) responsabile della strutture trasfusionali;
- c) rappresentante dell'Associazione convenzionata, indicata in epigrafe identificato dal suo rappresentante legale;
- d) un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.

Il CLP sarà presieduto dal Direttore Sanitario o dal Direttore della Struttura Trasfusionale da lui delegato e verrà convocato con cadenza almeno semestrale o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Il Comitato locale di partecipazione:

- a) formula proposte ed esprime pareri all'AOUP sulla materia oggetto della convenzione e sulla sua applicazione;
- b) coordina la propaganda e la raccolta nell'ambito territoriale di competenza;
- c) contribuisce all'elaborazione del programma annuale locale della raccolta;
- d) assicura il monitoraggio periodico dell'attività produttiva con l'obiettivo di introdurre gli elementi correttivi in presenza di scostamenti dell'attività programmata.

Art. 3

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

In ragione della presente convenzione, le finalità di cui al precedente articolo 1 sono attuate dall'Associazione dei donatori attraverso:

- a) il reclutamento dei nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e di programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria e di formazione;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi e nel periodo estivo;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue e alla popolazione in generale;

Art. 4
Organizzazione della chiamata

L'Associazione effettua la chiamata alla donazione per i donatori afferenti al servizio trasfusionale di riferimento dell'AOUP e all'unità di raccolta associativa.

La struttura trasfusionale concorda con l'Associazione specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:

- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata dell'Associazione e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;
- b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata.
- c) adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio dei donatori favorendo la costruzione in base alla normativa vigente di un flusso informativo bidirezionale di una banca dati condivisa con l'Associazione e la Struttura Trasfusionale di riferimento

L'Associazione si impegna a collaborare con l'AOUP e la struttura trasfusionale nelle situazioni di emergenza e di calamità pubblica che dovessero richiedere con una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive dell'AOUP.

Art. 5
Organizzazione della raccolta del sangue intero e degli emocomponenti in regime di convenzione

L'Associazione può operare in sedi preventivamente autorizzate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente nelle more dell'autorizzazione che risulterà rilasciata a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dall'ASR 16 dicembre 2010.

L'Associazione provvede alla gestione dell'attività di raccolta con personale e locali propri o utilizzando, compatibilmente con le esigenze aziendali, ambienti idonei e risorse, anche umane, mese disposizione dell'AOUP.

L'utilizzo degli ambienti e delle risorse dell'azienda sanitaria dovrà risultare in apposito provvedimento, adottato dall'azienda, che regola le modalità di utilizzo dei locali e delle pertinenze e definisce la misura economica spettante all'azienda sanitaria.

In ragione di quanto sopra l'associazione dei donatori corrisponde all'azienda sanitaria:

- a) € 1,00 per ciascuna unità di sangue intero o emocomponente nei locali messi a disposizione dalla stessa;
- b) € 6,00 per ciascuna unità di personale, medico e/o infermieristico, dell'AOUP operante durante il turno di servizio, a fronte di ciascuna unità di sangue intero o emocomponente raccolto, entro un limite massimo della trattenuta pari a €180,00 per ciascuna unità di personale fornito.

I rimborsi spettanti all'AOUP per la concessione dei locali e/o per il personale, medico e/o infermieristico, reso disponibile per l'attività di selezione e raccolta, risulteranno detratti dai rimborsi spettanti all'Associazione dei donatori per la raccolta in convenzione.

Con l'apposito accordo tra l'AOUP e l'Associazione dei donatori, potrà, altresì, essere prevista e definita la partecipazione alle attività di selezione o raccolta, del personale medico o infermieristico dell'azienda sanitaria al di fuori dell'orario di servizio.

L'AOUP assicura all'Associazione la fornitura delle sacche di raccolta, dei kit separatori, delle provette, delle specialità medicinali, incluso l'ossigeno medicale, necessarie per il trattamento delle reazioni indesiderate nei donatori e dei disinfettanti da utilizzarsi all'atto della venipuntura.

Garantisce, altresì, le bilance interfacciate con il sistema informativo in uso, i saldatori e i separatori per la raccolta del plasma o multicomponente mediante aferesi; provvede in oltre alla

manutenzione periodica dei dispositivi nell'ambito della loro qualificazione. L'elenco dei beni forniti dall'AOUP costituisce l'allegato A che è parte integrante del presente atto.

L'unità di raccolta convenzionata opera sotto la responsabilità tecnica e organizzativa della struttura trasfusionale di riferimento alla quale le unità di sangue ed emocomponenti, raccolte negli ambiti territoriali assegnati, devono essere obbligatoriamente conferite.

L'Associazione opera nel rispetto dei tetti di programmazione condivisi dal Comitato Locale di Partecipazione.

Art. 6 *Formazione*

L'AOUP e, per essa, la Struttura Trasfusionale collaborano con l'Associazione dei donatori proponendo programmi e proposte per il miglioramento continuo della qualità delle attività trasfusionali, in particolare della raccolta, attraverso lo sviluppo delle buone pratiche e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

L'Associazione dei donatori convenzionata, ai fini del mantenimento delle competenze del personale ivi operante, partecipa ai programmi di formazione regionale previsti dalle linee guida per l'accreditamento di cui all'ASR del 25 luglio 2012.

Art. 7 *Tutela del donatore e promozione della salute*

Al fine di garantire la tutela del donatore intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti, l'Azienda Sanitaria e la Struttura Trasfusionale, in collaborazione con l'associazione dei donatori, assicurano:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, anche attraverso il monitoraggio del funzionamento del Comitato ospedaliero per il buon uso del sangue, all'interno del quale è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione, secondo i criteri costitutivi del Comitato stesso.
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base della analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Art. 8 *Copertura Assicurativa*

L'AOUP stipula, d'intesa con l'Associazione, un'idonea polizza assicurativa, aggiornata nei massimali, che deve garantire il donatore e il candidato da qualunque rischio, anche in itinere connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità dalla donazione del sangue e dei suoi componenti nonché alla visita ed esami di controllo.

Si intendono compresi nella garanzia i casi di morte ed invalidità permanente conseguenti e dipendenti dalla donazione del sangue intero e dei suoi componenti ed attività correlate come sopra indicate.

La polizza assicurativa costituisce parte integrante della convenzione.

Art.9

Rimborso per le attività associative e gestione dei rapporti economici

L'AOUP, per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione dei donatori garantisce il rimborso dei costi delle attività associative, nonché l'eventuale attività di raccolta, per gli importi definiti nelle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'art. 10 del decreto assessoriale di riferimento.

Per l'attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti mediante aferesi, effettuata dalle Associazioni di donatori nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre, il rimborso previsto di cui alla tabella 3, viene incrementato nella misura del 15%.

I rimborsi delle attività delle Associazioni dei donatori saranno adeguati in base ai parametri ISTAT con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale.

L'AOUP, assicura il ristoro dei donatori nella raccolta in convenzione.

Nel caso in cui l'AOUP preveda che il ristoro del donatore venga fornito dall'Associazione dei donatori, l'Azienda rimborserà all'Associazione 2,00 €/donazione.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi della legge n. 266/1991, art. 8 c.2.

I rimborsi delle attività delle Associazioni dei donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 09 ottobre 2002.

I termini del pagamento sono fissati entro 60 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 4 comma 5 del decreto legislativo 231/2002 modificato dal D. Lgs. 192 del 9 novembre 2012.. A tal fine le Associazioni hanno diritto al riconoscimento degli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora quando siano scaduti i termini di pagamento.

Le attività associative effettuate dall'Associazione riguardano i donatori associati intendendosi per donatore associato anche quel donatore che effettua la prima donazione purché sia documentata la richiesta di iscrizione all'Associazione.

Art.10

Accesso ai documenti amministrativi

In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n.266, all'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'AOUP con le modalità di cui al Capo V della legge citata nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m i,

Art. 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dal 01.01.2015 ed è rinnovabile su richiesta dell'Associazione salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi almeno tre mesi prima della richiesta per la cessazione del rapporto convenzionale da comunicarsi a mezzo di raccomandata..

Art. 12


Agevolazioni fiscali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le attività svolte dalle associazioni non si considerano prestazione di servizi ai fini dell'imposta sul lavoro aggiunto.

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Letto, confermato e sottoscritto.

Avv. Domenico Alfonzo



Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
"Paolo Giaccone"
Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Donni

ALLEGATO A

ELENCO TIPOLOGIA MATERIALE DI CONSUMO CONSEGNATO ALL'AVIS PROVINCIALE		UNITA' DI MISURA
1	Aghi a farfalla 21G	Num.
2	Ago 21G per prelievo Vacutainer Sistem	Conf. 100 pz
3	Antisettico gel mani	Flacone
4	Camicie per prelievo in Vacutainer	Num.
5	Cerotto in rocchetto in seta	Conf. 10 pz
6	Clorexidina /alcol etilico - sol. cutanea	Flac. 1000 ml
7	Cuvette per emoglobinometro	Conf. 100 Pz
8	Deflussori per flebo	Num.
9	Etichette adesive- termiche	Rotoli
10	Faldoni /traverse	Conf.
11	Garze 10x10	1 kg
12	Guanti monouso in nitrile -Misura S	Conf.100 Pz
13	Guanti monouso in nitrile -Misura M	Conf.100 Pz
14	Guanti monouso in nitrile -Misura L	Conf.100 Pz
15	Lenzuolini monouso per lettiga	Num.
16	Provette azzurre (coagulazione)	Num.
17	Provette EDTA 3ml (viola) (emocromo)	Num.
18	Provette EDTA 6ml (viola/nero) (NAT)	Num.
19	Provette grigie litio/eparina iodo -acetato	Num.
20	Provette Siero con gel 5/6 ml (viola/giallo)	Num.
21	Pungi dito Actilance	Conf. 200 pz
22	Sacche quadruple con filtro C3947	Sacche
23	Siringhe monouso in plastica da 5/10ml	Num.
24	Soluzione Sodio Cloruro 0.9% 250ml in sacca	Flaconi
25	Soluzione Sodio Cloruro 0.9% 500ml in sacca	Flaconi
FARMACI		UNITA' DI MISURA
1	Nifedidor gocce orali 20 mg/ml (Nifedipina)	Flac. 30ml
2	Solu-Medrol IV 500mg -8ml - 1f (Metilprednisolone)	Fiale
3	Flebocortid IV 1gr - 10ml - 1f (idrocortisone)	Fiale
4	Diazepam 10mg/2ml i.m e.v. (Diazepam)	Fiale
5	Bentelan 4mg /2ml	Fiale
6	Lanoxin 0.5 fiale	Fiale
7	Lasix fiale	Fiale
8	Levopraid 2ml.	Fiale
9	Atropina 1mg	Fiale
10	Natispray	Spray
11	Tranex fiale	Fiale
12	Bombola di ossigeno	da 3 litri

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHIATURE AVIS PROVINCIALE			
NOME		PRODUTTORE	Identificativo Aziendale (SIC)
Num 3	Saldatore Composeal Universal	Fresenius Kabi	SIC 08750 SIC 08753 SIC 08756
Num 2	Saldatore Composeal Mobilea	Fresenius Kabi	SIC 08732 SIC 08733
Num 6	Emoglobino metro Compolab TS	Fresenius Kabi	SIC 08745 SIC 08746 SIC 08739 SIC 08740 SIC 08741 SIC 08742
Num8	Compoguard Complete	Fresenius Kabi	SIC 08814 SIC 08815 SIC 08819 SIC 08820 SIC 08821 SIC 08828 SIC 08823 SIC 08829
Num. 3	Chiavette USB per trasferimento dati bilance	Fresenius Kabi	
Num 3	Contenitori di Trasporto Sangue (secondario + terziario)	LYES Analitica s.r.l	
Num 10	Contenitori secondari per trasporto campioni + rastrelliere	LYES Analitica s.r.l	
Num. 4	Contenitori terziari per trasporto campioni	LYES Analitica s.r.l	